

N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Diciottesima Sezione Civile

IL GIUDICE Onorario

- ***Il giorno 18 Gennaio 2022 alle ore 16.28***
- Visto l'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 che ha prorogato al 31 dicembre 2022 l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 221, d.l. n. 34/2020 convertito nella l. n. 77/ e 23, commi da 2 a 9-ter d.l. n. 137/2020 così come modificato dalla legge di conversione n. 176/2020;
- Visto il proprio provvedimento, regolarmente comunicato alle parti costituite, con il quale è stata disposto lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
- Lette le note depositate da parte ricorrente;
- Lette le memorie di parte resistente;
- Esaminati i documenti in atti;
- Emette il seguente provvedimento depositato telematicamente:

Accoglimento totale del 18/01/2022
RG

N. R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice
onorario dr.ssa ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. del ruolo generale
degli affari contenziosi civili dell'anno vertente:

TRA

- ricorrenti -

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;

- resistente -

NONCHE'

P.M. in persona del Procuratore della Repubblica

- interventore ex lege -

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti convenivano in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana *iure sanguinis*, per essere discendenti diretti di nato a (MN) in data 15/03/1858, coniugato in Italia con il 20/02/1887, cittadino italiano emigrato in Brasile, dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino del Paese di accoglienza e che aveva pertanto trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti.

Hanno dedotto che la figlia dell'avo italiano nata in Brasile il 09/05/1902, era a sua volta cittadina italiana alla luce dell'allora vigente Codice civile del 1865 poi riportato nella legge n.555 del 1912, in quanto figlia di padre cittadino; che, tuttavia, tale normativa negava alla madre il diritto di trasmettere *iure sanguinis* la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti; che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina; che la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.

Il Ministero si è costituito in giudizio e nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo che la linea di discendenza esposta da parte ricorrente era stata interrotta evidenziando che in base all'art. 11 del codice civile del Regno d'Italia, approvato con r.d. n. 2358 del 1865, che all'epoca conteneva la disciplina della cittadinanza, l'acquisto di una cittadinanza straniera comportava automaticamente la perdita dello *status* di cittadino italiano e ciò a prescindere dalla volontarietà di tale acquisto, a differenza di quanto sarebbe stato successivamente previsto dalla legge n. 555 del 1912, che dettò la disciplina organica della cittadinanza in conformità alle nuove esigenze scaturite dai consistenti flussi migratori dall'Italia verso i Paesi d'oltreoceano. Ne conseguiva, secondo la parte resistente, che, se anche l'avo dei ricorrenti non avesse usufruito della Grande Naturalizzazione del 1889, comunque la linea di discendenza esposta nel ricorso risultava interrotta in base alle norme del codice civile del 1865, perché la sig.ra _____, figlia dell'avo italiano, aveva perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto della cittadinanza brasiliana *iure loci*, secondo la legislazione del Paese di residenza, non essendo ancora in vigore al momento della sua nascita la norma introdotta dall'art. 7 della legge n. 555

del 1912, che nell'ipotesi descritta consentiva ai figli degli emigrati italiani nati all'estero di conservare la doppia cittadinanza.

Infine chiedendo la compensazione delle spese.

Nel ricorso gli istanti riportavano la sequenza genealogica dal capostipite fino agli attuali ricorrenti documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – straniere – tradotte e munite di apostille.

I ricorrenti hanno depositato a riprova della cittadinanza italiana dell'avo il certificato di nascita. I ricorrenti hanno inoltre prodotto il certificato di matrimonio con . Risulta inoltre dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che il predetto , non si naturalizzò nel corso della sua vita cittadino brasiliano e, pertanto, non perse la cittadinanza italiana e la trasmise *iure sanguinis* alla figlia nata in .

Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.

Ebbene – contrariamente a quanto sostenuto da recente giurisprudenza della Corte d'Appello di Roma - la tesi del Ministero non ha fondamento.

Nel merito, con riferimento all'eccezione del Ministero, relativa alle differenze fra le norme del codice civile del 1865, vigenti all'epoca della nascita dell'avo italiano, e la normativa successivamente introdotta con legge n. 555 del 1912, va premesso l'art. 4 del codice civile del Regno d'Italia del 1865 recitava "E' cittadino il figlio di padre cittadino", prevedendo, in accordo con la legislazione preunitaria e con la successiva disciplina introdotta nel 1912, che la cittadinanza italiana venisse trasmessa *iure sanguinis* in linea paterna, essendo solo residuali le ipotesi di acquisto in linea materna o *iure loci*, disciplinate dai successivi artt. 5 e 7 (figlio nato nel Regno da padre che aveva perduto la cittadinanza italiana, figlio di padre o genitori ignoti).

Sulla base di tale normativa l'avo italiano acquistò la cittadinanza italiana al momento della nascita dal padre cittadino italiano, pur essendo nato all'estero, come si desume, peraltro, *a contrario*, dall'art. 6 cod. civ. 1865, citato, che stabiliva, al primo comma, che Il figlio nato in paese estero da padre che ha perduto la cittadinanza prima del suo nascita è riputato straniero.

E' pacifico che il figlio dell'avo italiano acquistò con la nascita anche la cittadinanza brasiliana, in virtù della legislazione vigente nel Paese di residenza, che prevedeva l'acquisto della cittadinanza *iure loci*.

Diversamente da quanto dedotto dal Ministero dell'Interno tale acquisto non comportò, però, la perdita della cittadinanza italiana.

L'art. 11, comma 1, del codice civile del 1865 stabiliva, infatti, che la cittadinanza italiana si perdeva: 1) in caso di rinuncia espressa da parte del cittadino; 2) *da colui che abbia ottenuto la cittadinanza di paese estero*; 3) da colui che avesse accettato un impiego da un governo estero senza autorizzazione del governo italiano.

Il secondo comma dell'articolo citato prevedeva che perdessero la cittadinanza italiana anche la moglie ed i figli di chi avesse perso lo *status* di cittadino, salvo che avessero mantenuto la propria residenza in Italia.

Dall'insieme di tali norme risulta che il legislatore italiano mirava a mantenere l'identità della cittadinanza all'interno del nucleo familiare e ricollegava la perdita della cittadinanza italiana ad un'attività volontaria del capofamiglia, consistente nella rinuncia espressa o in un'attività incompatibile con il mantenimento dello *status* originario, non diversamente da quanto disposto nella legge n. 555 del 1912, che all'art. 8 stabiliva che *Perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza; 2° chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza... 3° chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.*

In questo senso si espresse la Corte di Cassazione di Napoli nell'udienza del 5 ottobre del , ove, a proposito della Grande Naturalizzazione, osservò che l'ottenimento della cittadinanza straniera, che ai sensi dell'art. 11 cod. civ. del 1865 comportava la perdita della cittadinanza italiana, presupponeva ontologicamente una preventiva richiesta della predetta cittadinanza straniera da parte dell'interessato, e che dunque la perdita della cittadinanza italiana non poteva mai essere l'effetto di un automatismo o di un comportamento meramente negativo del cittadino.

Il difetto di dichiarazione contraria all'accettazione della cittadinanza brasiliana non soltanto era da ritenersi inefficace a provare la rinuncia alla nazionalità di origine, "ma violava altresì la libertà di scelta, in quanto vincolano alla forma negativa del silenzio l'espressione positiva di voler abbandonare l'antica cittadinanza ed acquistarne una nuova"

Né contraddice a cotesta teoria la possibilità di aversi nel medesimo tempo una duplice nazionalità, essendo questa una conseguenza inevitabile, nel presente stato della legislazione internazionale, del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia ed indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio. Per le quali cose avendo la impugnata sentenza esaminato e deciso questo solo punto, se cioè la legge del Brasile, in tema di cittadinanza, avesse potuto derogare al codice civile italiano, le doglianze dei ricorrenti non hanno fondamento, e quindi vanno respinte" (Cass. Napoli, 5 ottobre 1907, cit.).

Ne consegue che l'attribuzione della cittadinanza straniera *iure loci* non comportava la perdita della cittadinanza italiana acquisita *iure sanguinis*.

Sul punto va anche osservato che l'interpretazione delle norme del codice civile del 1865 proposta dalla parte resistente contraddice la finalità del legislatore dell'epoca, sopra evidenziata, di mantenere l'identità della cittadinanza all'interno del nucleo familiare, giacché avrebbe comportato che tutti i figli degli emigrati italiani nati nei Paesi che prevedano lo *ius loci*, vale a dire la quasi totalità dei Paesi del continente americano, sarebbero divenuti cittadini stranieri al contrario dei loro genitori. Ciò, tra l'altro, in contrasto con la politica del governo italiano tesa a mantenere un legame con gli emigrati all'estero, considerati come una possibile risorsa per la nazione, tanto che

il provvedimento di Grande Naturalizzazione, sopra citato, che tale legame tendeva a spezzare, suscitò una vivace reazione da parte delle autorità italiane, culminata in una nota di protesta rivolta al governo brasiliano, redatta dal governo italiano e sottoscritta anche dai governi spagnolo, portoghese ed austro-ungarico, che tale politica condividevano nei confronti dei propri cittadini emigrati.

Lo stesso Ministero dell'Interno ha peraltro più volte evidenziato, nelle proprie pubblicazioni sulla cittadinanza italiana, che le modifiche introdotte dalla legge del 1912 alle norme sulla cittadinanza del codice civile del 1865 riguardavano, oltre alle ipotesi di naturalizzazione degli stranieri residenti nel Regno, un'ulteriore facilitazione al mantenimento della cittadinanza italiana per i figli minori degli emigrati, contenuta nell'art. 7 della legge n. 555 del 1912, che, innovando rispetto al passato, consentiva che i predetti minori potessero mantenere la cittadinanza italiana nonostante la naturalizzazione dei genitori, ove avessero già acquisito la cittadinanza straniera *iure loci*, a differenza di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, cod. civ. del 1865, che, come sopra esposto, stabiliva la perdita della cittadinanza di moglie e figli in caso di naturalizzazione del *pater familias*, tranne che nell'ipotesi di diversa residenza (si veda in questo senso Circolare del Ministero dell'Interno K 31.9 del 27.5.1991 - Norme in materia di cittadinanza - Linee interpretative ed applicative; Ministero dell'Interno, La cittadinanza Italiana, le normative, le procedure, le circolari <http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2003/marzo/doss-interno-cittadinanza.html>).

Sulla base di quanto esposto, risulta che la figlia dell'avo mantenne la cittadinanza italiana e la trasmise *iure sanguinis* ai suoi discendenti.

Va inoltre considerato che nel caso di specie, a fronte del certificato negativo di naturalizzazione dell'avo di prodotto dai ricorrenti, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana da parte della figlia, prova di cui era onerata l'amministrazione resistente, come precisato in più occasioni dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ. Sez. Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009 in motivazione "... Tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo (L. n. 555 del 1912, art. 8 e L. n. 92 del 1991, art. 11), rinuncia di cui deve dare la prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto. ..."; anche Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 3175 dell'11/2/2010).

Infine va anche ribadito che i ricorrenti hanno fornito la prova, mediante la produzione del certificato negativo di naturalizzazione che non aveva acquistato la cittadinanza brasiliana; va poi rilevato che il cd. *principio di non contestazione*, di cui all'articolo 115 c.p.c., impone al convenuto/resistente di prendere posizione nell'atto di costituzione sui fatti posti dall'attore/ricorrente a fondamento della domanda, facendo della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non

contestato e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.

Alla luce di quanto sopra esposto, parte resistente si limita ad una generica affermazione circa una frequente falsificazione dei certificati negativi di naturalizzazione rilasciati dai Consolati all'uopo deputati, senza fornire alcuna prova o meglio alcuna concreta e sostanziale contestazione di quanto eccepito.

Posto quanto sopra va esaminata la circostanza che nel caso di specie la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.

Nella fattispecie risulta, come detto, che l'avo italiano

non era stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa "iure sanguinis" alla figlia

a. che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, e non può ritenersi che abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero o per imposta naturalizzazione. Sicché i discendenti e le discendenti della stessa sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana.

Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della sig.ra . Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.

La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.

Infatti, "la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la

trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).

Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.

Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.

Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.

Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

La novità e la complessità della questione trattata giustificano peraltro la dichiarazione dell'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Il tribunale,

Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che

sono cittadini italiani;

Ordina al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 18/01/2022

IL GIUDICE

